

BROCHURE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE PRESSO GLI ESERCIZI CONVENZIONATI

La normativa vigente in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopi di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo prevede nell'erogazione di servizi di pagamento, oneri di Adeguata Verifica della clientela a carico dei prestatori di servizi di pagamento e dei loro soggetti convenzionati

Tali oneri consistono nell'identificare il soggetto disponente l'operazione, attraverso l'acquisizione dei dati identificativi presenti sul documento di identità (sono ritenuti idonei i seguenti documenti identificativi: carta di identità, patente di guida, passaporto) e di ulteriori informazioni sul disponente l'operazione.

Tra le ulteriori informazioni che il soggetto convenzionato con Mooney ti richiederà, vi sarà la dichiarazione in merito all'eventuale *Status di Persona Politicamente Esposta*. Al fine di supportarti nella fornitura di tale informazione, ti invitiamo a leggere la definizione riportata sulla presentebrochure.

Nella presente brochure potrai trovare, inoltre, i riferimenti normativi in merito agli obblighi del cliente ed alle eventuali sanzioni connesse. Ti ricordiamo che per qualunque ulteriore informazione potrai:

- Visitare l'apposita sezione del sito istituzionale
- Richiedere chiarimenti al tuo rivenditore
- Contattare Banca 5 al numero verde 800.999.515

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Art. 22, comma 1 del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

OBBLIGO DI ASTENSIONE

Art. 42, comma 1, 2, e 4 del D. lgs. 231/2007 e s.m.i.

1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.
4. È fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto.

SANZIONI PENALI

Art. 55, comma 3 del D. lgs. 231/2007 e s.m.i.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

TITOLARE EFFETTIVO

Art. 1, comma 2, lett. pp D. lgs. 231/2007 e s.m.i.

Per **titolare effettivo** s'intende:

la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Art. 1, comma 2, lett. dd D. lgs 231/2007 e s.m.i.

Per **persone politicamente esposte** s'intendono:

le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1. Sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - a) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - b) deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - c) membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - d) giudice della Corte costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - e) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - f) ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - g) componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - h) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - i) direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2. Sono familiari di persone politicamente esposte:

i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3. Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - j) le persone fisiche che, ai sensi del decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta la titolarità effettiva di enti giuridici, trust, e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
 - k) le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.